



**Articolo 1**  
**ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro del Dirigente dovrà essere organizzato in relazione alle esigenze di funzionamento della struttura da lui diretta, nonché ai rapporti di collaborazione intercorrenti tra la struttura stessa e gli organi di direzione politica;
2. Il dirigente dovrà far risultare, nel corso della giornata, i propri tempi di presenza in servizio attraverso i normali strumenti tecnologici in dotazione per la rilevazione automatizzata delle presenze.



## **Articolo 2**

### **FERIE**

1. Il dirigente programmerà le proprie ferie, anche frazionate, compatibilmente con le esigenze della struttura da lui diretta ed in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato. Comunica l'utilizzo delle ferie al Direttore Generale competente. Su richiesta del Direttore Generale competente e previo assenso del dirigente stesso, l'utilizzo delle ferie, già programmato, potrà essere differito;
2. In caso di rinvio delle ferie per esigenze personali o per motivi di servizio, autonomamente valutati dal dirigente, le ferie dovranno essere fruito inderogabilmente entro il 1° semestre dell'anno successivo, fatta salva l'ipotesi disciplinata dal comma 13° dell'articolo 17 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 che prevede che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenza di servizio, l'Amministrazione procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso in cui l'amministrazione receda dal rapporto di lavoro.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2002 in caso di esigenze di servizio, assolutamente indifferibili, dichiarate in apposita relazione al Direttore Generale competente, tale termine può essere prorogato alla fine dell'anno successivo.



### **Articolo 3 ASSENZE DAL SERVIZIO**

1. Il dirigente potrà assentarsi dal servizio, conservando l'intero trattamento economico in godimento ivi compresa la retribuzione di posizione, nei casi elencati dall'art.18 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 e quelle individuate in specifiche norme, fermo restando l'obbligo della comunicazione utilizzando l'allegata scheda "1"; le modalità e la codifica di dette assenze sono le stesse previste per il personale delle categorie A - B - C - D.
2. Le assenze necessarie per l'espletamento degli incarichi politici e sindacali previste da specifiche disposizioni di legge dovranno essere comunicate all'Amministrazione, anche ai fini della quantificazione delle assenze consentite; le stesse andranno documentate in base alle vigenti disposizioni e con le stesse modalità previste per il personale di categoria A - B - C - D.
3. Le assenze per malattia dovranno essere tempestivamente comunicate con le stesse modalità previste per il personale di categoria A - B - C - D, alla struttura diretta dallo stesso dirigente, nella richiesta va indicato, inoltre, l'eventuale recapito diverso dall'abituale residenza o dimora.
4. La certificazione della stato di malattia, dovrà essere inviata al Direttore Generale che disporrà il controllo della malattia secondo le disposizioni in vigore per il personale di categoria A - B - C - D .



**Articolo 4**  
**PERMESSO RETRIBUITO – DIRIGENZA MEDICA**

(CODICE OROLOGIO A GIORNI 857 AD ORE 858)

1. Ai sensi dell'art. 60 del CCNL del quadriennio 1998 – 2000 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. la dirigenza medica che fa parte di organismi istituzionali della propria categoria professionale ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per partecipazioni alle riunioni degli organismi di cui fanno parte, per la loro effettiva durata e con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori.
2. Le assenze su richiamate devono essere debitamente documentate.



**Articolo 5**  
**ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER RICOPRIRE INCARICHI DIRIGENZIALI**  
**(Art. 19 ed Art. 23 del D. Lgs. 165/2000)**

1. I dirigenti sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi di funzioni dirigenziali, salvo motivato diniego dell'Amministrazione di appartenenza.



**Articolo 6**  
**PERMESSO RETRIBUITO ASSEMBLEE SINDACALI**  
**(Art. 2 del CCNQ del 07/08/1998)**

(CODICE OROLOGIO AD ORE 503/ A GIORNI 504)

1. I dirigenti regionali possono fruire di permessi retribuiti per partecipare ad assemblee sindacali, per un numero massimo di 10 ore annue, individuali.